



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI CAGLIARI
SEZIONE TECNICA, SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Via dei Calafati 070/60517283 - cpcagliari@mit.gov.it

ORDINANZA N. 219/2018

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Cagliari:

VISTA l'istanza presentata in data 27.11.2018 dalla società Sarlux s.r.l., con sede a Sarroch, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad eseguire attività di manutenzione presso i Pontili (Sud) P1P2, Pontili P3P4 e Isole I1-I2 dell'impianto di raffinazione di prodotti petroliferi Sarlux di Sarroch, mediante l'utilizzo dei motopontoni CICLOPE – AN4080, OPEMAR – RA3879 , DARIO D. – RA3667 e ARGO – TA 4696, nonché dei galleggianti VE 9275, VE9278 e VE 9277;

VISTA la documentazione inerente le unità impiegate;

VISTA l'autorizzazione n. 950/2018 rilasciata in data 03.12.2018 da questa Capitaneria di porto;

CONSIDERATA la necessità di salvaguardare la sicurezza della navigazione, tutelare la vita umana in mare e consentire la regolare esecuzione dei lavori;

VISTI gli artt. 30, 62, 71 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del Regolamento di Esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

tra il **4 dicembre 2018 ed il 30 settembre 2019**, nei termini sotto specificati, in orario diurno ed in condizioni meteo marine assicurate favorevoli, negli specchi acquei adiacenti i Pontili P1P2, Pontili P3P4 e Isole I1-I2 saranno eseguiti i lavori citati in preambolo, con la sostituzione integrale della linea GR10, GR1 e R6, dell'impianto costiero di raffinazione di prodotti petroliferi Sarlux di Sarroch, come riportato nell'allegato stralcio planimetrico, mediante l'utilizzo delle unità sopra richiamate.

ORDINA

ART. 1 – Fermo restando quanto già previsto nei vigenti provvedimenti di interdizione emanati ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione, nei periodi di cui al RENDE NOTO, in presenza delle menzionate unità e negli specchi acquei interessati, come indicato nell'allegato stralcio grafico, saranno interdetti alla navigazione di qualsivoglia unità navale e a qualsiasi tipo di attività incompatibile con la presenza di tali mezzi (ivi comprese l'attività commerciale, la pesca, la balneazione, le immersioni, etc.).

ART. 2 – E' fatto obbligo ai comandanti delle unità di issare i segnali prescritti dal Codice Internazionale dei Segnali, di rimanere in ascolto radio continuo VHF sui canali 16 (156.800Mhz) e 12 (canale di lavoro dei Piloti) e di comunicare immediatamente alla Sala Operativa della Sezione staccata di Sarroch della Capitaneria di porto di Cagliari eventuali anomalie e/o impedimenti nello svolgimento dei lavori di cui trattasi.

ART. 3 – Le Società esecutrici dei lavori, i comandanti dei mezzi nautici utilizzati dovranno adempiere ogni obbligo dettato dalle norme e prescrizioni in materia di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità, nonché all'adozione di tutti quei provvedimenti obbligatori ed opportuni finalizzati a prevenire possibili danni a persone e/o cose e all'ambiente (ivi comprese le prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione emanati ai fini di tutela ambientale).

ART. 4 – Fatto comunque salvo il disposto dell'art. 1, è fatto inoltre obbligo ai comandanti dei motopontoni, in accordo con la locale Corporazione Piloti, di stabilire le procedure finalizzate a far eseguire con i dovuti margini di sicurezza le manovre delle navi presso l'approdo di Sarroch durante le fasi di attività delle rispettive unità. Tali operazioni, nell'eventualità che si possano verificare potenziali pericoli per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, dovranno obbligatoriamente prevedere l'interruzione e lo sgombero della porzione dello specchio acqueo interessato per il tempo necessario all'effettuazione delle manovre. I motopontoni, cessata l'attività giornaliera di cantiere, dovranno essere convenientemente ormeggiati secondo quanto prescriverà la locale Autorità marittima.

ART. 5 – E' fatto obbligo alla locale Corporazione Piloti, una volta ricevuta notizia dell'arrivo o della partenza di una nave dall'approdo di Sarroch, di prendere diretti contatti con il comandante del motopontone per permettere allo stesso di attuare quanto prescritto nel precedente art. 4, dandone altresì immediata comunicazione alla Sala Operativa Sezione staccata di Sarroch della Capitaneria di porto di Cagliari.

ART. 6 – I trasgressori, ove non ricorra altra sanzione amministrativa ovvero ipotesi di reato, saranno puniti a norma dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, nonché ritenuti responsabili civilmente e penalmente di eventuali danni arrecati a cose e/o persone, qualora derivanti da comportamenti illeciti e/o pregiudizievoli.

ART. 7 – E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che verrà resa pubblica ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Cagliari **03.12.2018**

d'ordine
IL CAPO SEZIONE TECNICA
SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
C.F. (CP) Francesco ESPOSITO
(Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005)



TERMINALE MARINO - PONTILE

PLANIMETRIA DI ORIENTAMENTO

